



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Circolare n. 22

Mazara del Vallo, 22/09/2023

AL PERSONALE DOCENTE
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO –SITO WEB

Oggetto: Divieto di fumo e di uso cellulari a scuola.

Si trasmette la Nota del MIM n°3952 del 19/09/2023 (in allegato) sul divieto di fumo e l’utilizzo dei cellulari a scuola, al fine di promuovere e diffondere comportamenti improntati al rispetto della salute, della qualità della vita, dell’educazione alle regole della convivenza civile e alla legalità.

Si ricorda la normativa vigente.

Divieto di fumo

Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla stessa normativa. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola viene notificata l’infrazione ai genitori ed E’ vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2). Si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. eventuale sanzione disciplinare. E’ vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2). Si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi.

Uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici

Con la Circolare Ministeriale 30/2007, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha stabilito il divieto dell’uso dei telefoni cellulari a scuola. Docenti. Fatta eccezione per attività didattiche autorizzate e gestite dai docenti, non è consentito usare, all’interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Tali dispositivi vanno tenuti spenti. Fatta eccezione per attività didattiche autorizzate e gestite dai docenti o per “finalità inclusive” (vedi in allegato nota MIM n°3952 del 19/09/2023) non è consentito usare, all’interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Tali dispositivi vanno tenuti spenti. In caso di contravvenzione, l’insegnante può disporre, dando comunicazione su registro elettronico alla famiglia, il ritiro temporaneo del dispositivo che, preso



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

in custodia dalla Dirigente scolastica o da un suo Collaboratore, verrà riconsegnato ai genitori dell’alunno. L’insegnante avrà cura di avvisare tempestivamente la famiglia dell’avvenuto ritiro del dispositivo. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento disciplinare. In particolare, è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, e Codice Civile-art.10). Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente e ATA, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i collaboratori del Dirigente e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

In allegato:

- Nota MIM n°3952 del 19/09/2023

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giovanna Ditta

Firmato digitalmente